

BOZZA D'ACCORDO

OGGETTO:

- cantiere denominato :Autostrada A1 MI-NA ampliamento terza corsia lotti 7-8 tratta C
- cantiere denominato: Autostrada A1 MI-NA ampliamento terza corsia lotti 4-5-6 tratta B
- cantiere denominato :Autostrada A1 MI-NA Variante di Valico lotto 12

Il giorno 26/07/2006, alle ore...12,00, presso il cantiere della BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO ,si sono riuniti:

per la BTP S.p.A. , Ing. D'onofrio Luciano Direttore Tecnico, e Gori Monica ;

per la FILLEA – CGIL di Firenze: Flavia Villani, Filippo Rocco, Massimo Bollini;

per la FILCA – CISL di Firenze : Nicola Longo, Quinzi Giuseppe;

per la Feneal – Uil di Firenze: Ernesto D'Anna, Domenico Vomero, Laura Zucchini;

per la RSU del Cantiere .Izzo Beniamino, Coccia Roberto, De Luca Claudio, LaBanca Rito Aceto Michele, Paterniti Barbino Santo.

Considerato

Che è intenzione delle parti stipulanti produrre un accordo mirato a definire alcuni punti essenziali nella regolamentazione delle relazioni sindacali e contrattuali che si intratterranno durante l'intero corso dei lavori

Si stipula


Il presente accordo che trova campo di applicazione ai lavoratori dell'impresa BTP nell'ambito dei lavori sopra citati e ai dipendenti delle imprese in subappalto e a qualsiasi titolo presenti in cantiere per quanto attiene ai paragrafi del presente accordo riguardanti sicurezza e prevenzione, logistica di cantiere e relazioni sindacali.

Premesso che

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della BTP è disciplinato dal CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili e dal contratto integrativo provinciale di Firenze oltre che dal presente accordo.

1. RELAZIONI SINDACALI

Con periodicità trimestrale la BTP provvederà a convocare le RSU che potranno essere assistite dalle OO.SS in appositi incontri volti a fornire informazioni previste dalle disposizioni contrattuali in essere, sull'organico della società, sui livelli occupazionali in relazione all'avanzamento lavori. Per quanto attiene all' attivazione da parte di BTP di contratti di



subappalto e affidamento per la realizzazione delle opere o parti di esse l'impresa fornirà periodicamente l'elenco delle aziende contraenti comprendente informazioni relative alla natura e al volume delle attività cedute, all'applicazione contrattuale dei lavoratori da esse dipendenti, così come previsto dall'art. 15 CCNL vigente.

I compiti della RSU aziendale, da svolgere anche congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, oltre a quelli definiti al punto 2, Art. 103 del CCNL edilizia industria, si conviene riguardino:

- situazioni logistiche (alloggiamenti e mensa)
- gestione di eventuali problemi connessi ad aspetti applicativi delle norme contrattuali riguardanti i rapporti di lavoro
- informazioni sulle modalità organizzative del cantiere anche per quanto attiene a affidamenti e subappalti
- Stato di avanzamento dell' opera
- Previsioni occupazionali e eventuali fabbisogni formativi
- Stato dei rapporti con le istituzioni del territorio

E' inoltre compito delle RSU provvedere annualmente, su ipotesi di calendario formulata dall'impresa, alla sottoscrizione del programma delle chiusure collettive del cantiere entro e non oltre il mese di Marzo di ogni anno tenendo conto delle disposizioni contenute negli Artt. 3 e 6 del Contratto integrativo provinciale di Firenze.

L' articolazione degli orari di lavoro e le eventuali variazioni, saranno oggetto di informativa preventiva ed esame congiunto con la RSU e le OO.SS.

Nei locali adibiti a mense, uffici e negli alloggi saranno allestite bacheche per le comunicazioni a cura dell'azienda. Nelle stesse saranno collocate le comunicazioni aziendali riguardanti la composizione delle squadre e dei turni. Da tale comunicazione dovrà essere comprensibile l'orario giornaliero di ogni singolo dipendente.

Negli stessi luoghi dovranno essere allestite bacheche per le comunicazioni delle OO.SS.

L'eventuale trasferimento del personale da un campo base ad un altro sarà oggetto di informativa preventiva alle RSU.

2. SICUREZZA, PREVENZIONE e REGOLARITA'

Le parti ritengono fondamentale l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94. L'impresa BTP si impegna pertanto in un programma di formazione e informazione agli addetti, di predisposizione e attuazione del piano della sicurezza e dei contenuti della normativa di riferimento, da svolgere prioritariamente anche in collaborazione con la Scuola Professionale Edile di Firenze o altro organismo e/o organizzazione scelta dalla BTP SPA. Per le aziende in subappalto o per i titolari di subcontratti potranno essere utilizzati la Scuola Edile di Firenze, il Comitato Tecnico Paritetico della Toscana o altro organismo e/o organizzazione

Luca Rocca

scelti dalla BTP spa. Allo scopo di favorire l'attività di formazione ed al fine di garantire per tutta la durata dei cantieri una "formazione permanente" sui medesimi, BTP si impegna a stipulare uno specifico rapporto convenzionale con la struttura all'uopo individuata fra quelle di cui sopra, che preveda anche la possibilità della presenza periodica di un "tutor di cantiere" con le funzioni di affiancamento ed assistenza formativa alle maestranze che operano all'interno dei programmi costruttivi delle opere edili.

La BTP si impegna affinché le imprese subappaltatrici garantiscano che tutti i lavoratori prima di essere impegnati nel cantiere e prima dell'inizio di fasi lavorative particolari, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per lo specifico cantiere. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno attestare l'avvenuta formazione in termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziativa formativa di un minimo di due ore in ingresso preventivamente all'inizio dell'attività ed all'inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro. L'impresa si impegna inoltre a organizzare interventi formativi in materia di antincendio e soccorso in collaborazione con Vigili del Fuoco e Servizio 118 per i propri dipendenti. Chiamerà altresì tutte le imprese sue contraenti all'attuazione di detta formazione specifica per i dipendenti.

Nel caso di lavoro a turni per ciascuna squadra sarà indicato un referente (Sicurista) appositamente formato sulle materie predette.

La BTP, in attuazione delle normative contrattuali e dei dispositivi legislativi, avrà cura di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva alle imprese assegnatarie di attività in subappalto o titolari di subcontratti, alle imprese stesse o direttamente alla cassa edile del territorio ove si svolgono i lavori. La stessa società si accerterà periodicamente della avvenuta iscrizione dei dipendenti e della regolarità dei versamenti.


BTP Si impegna altresì a verificare la correttezza delle applicazioni contrattuali delle imprese in subappalto o comunque contraenti così come previsto dal comma 7 Art.18 L.55/90.

BTP doterà in oltre i propri lavoratori dipendenti di tesserino di riconoscimento e chiamerà all'applicazione di detta disposizione tutte le imprese a qualsiasi titolo presenti in cantiere.

Periodicamente verranno resi disponibili agli RLS e alle RSU, che potranno essere assistite dalle OO.SS., i dati disaggregati relativi agli eventi infortunistici, in particolare, i dati dovranno consentire (nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche) di sviluppare iniziative atte a rimuovere le cause che li hanno provocati.

3. ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Per lo svolgimento di tutte le attività dei dipendenti BTP e dei lavoratori delle imprese in subappalto e affidamento si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali in materia di orario di lavoro.



Qualora le esigenze tecnico produttive delle imprese determinino l'organizzazione del lavoro su più turni saranno effettuati, con modalità preventiva all'attivazione degli stessi, incontri con le RSU e le OO.SS. in merito ai modelli di turnazione e alla composizione degli organici delle squadre così come previsto dall'art. 5 CCNL vigente.

Sarà prodotto in merito un addendum al presente accordo recante le modalità attuative della turnazione (modelli di turnazione, pause, cadenza dei riposi) preventivamente alla sua attivazione.

4. VIAGGI

Considerata la particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale proveniente da diverse regioni italiane, e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni, le parti, al fine di ridurre i disagi e favorire la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza di specifici obblighi legali e contrattuali in tal senso, concordano la seguente regolamentazione dei viaggi dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa.

Ai lavoratori residenti in distretti distanti oltre i 50 chilometri, che usufruiscono dell'alloggio, saranno garantiti, a totale carico dell'impresa, 22 rientri nei propri luoghi di residenza nell'arco di dodici mesi. Detti rientri dovranno essere programmati con congruo anticipo (di norma almeno 3 giorni prima della partenza) e tenendo conto delle reciproche esigenze, ferma restando una particolare attenzione alla peculiarità delle lavorazioni, alla organizzazione del lavoro, alle esigenze produttive, tecniche e di sicurezza delle attività e degli impianti.


In relazione alla particolare organizzazione del lavoro, ed all'esigenza di garantire la massima sicurezza per il personale addetto alle attività produttive, il lavoratore che voglia rientrare presso il luogo di residenza, al di fuori di quanto programmato, potrà farlo a proprie spese, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive.

Il diritto al primo viaggio di rientro a carico dell'azienda, matura dopo almeno 2 settimane dall'assunzione. Il diritto a ciascun viaggio matura alla condizione che, nel periodo trascorso dal rientro precedente, il dipendente abbia lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili, considerando come ore lavorate le ore di assenze per malattia, infortunio e diritti sindacali.

In occasione dei rientri, e previa attenta valutazione delle possibilità e compatibilità organizzative e produttive, potranno essere concessi permessi della durata massima di 8 ore, e comunque per un totale annuo non superiore a 128 ore, da computarsi in conto ferie o riposi ex artt. 5 e 44 del CCNL non compresi o utilizzati nel calendario di chiusure, ovvero a titolo di recuperi di ore straordinarie a compensazione.

Ai lavoratori residenti in distretti particolarmente distanti, potrà essere concessa la facoltà di cumulare i permessi suddetti fino ad una durata massima di 16 ore per volta.

Le parti concordano nel garantire una buona organizzazione del sistema dei rientri e un diligente rispetto dei periodi concordati al fine di evitare gravi ed improvvisi disservizi all'andamento delle lavorazioni con negative conseguenze per la sicurezza della produzione oltre che sui tempi di realizzazione delle opere.



La Società fornirà il servizio mediante propri mezzi di trasporto collettivo, ovvero stipulando adeguate convenzioni di trasporto con i vettori esercenti pubblico servizio, ovvero con le relative agenzie, acquistando i titoli di viaggio alle tariffe più economiche e consegnandoli ai dipendenti, i quali dovranno pertanto rimanere del tutto estranei al rapporto con i vettori e/o con le relative agenzie.

Le agenzie, attraverso l'ufficio amministrativo di cantiere, consegneranno ai beneficiari i titoli di viaggio (aereo, treno etc.), il lavoratore dovrà restituire obbligatoriamente dopo l'utilizzo con le vidimazioni della oblitteratrice per i viaggi ferroviari o mezzi pubblici vari e con la restituzione del tagliando della carta d'imbarco in caso di viaggi aerei, il titolo di viaggio utilizzato, in caso di mancata restituzione il costo corrispondente sarà addebitato al lavoratore.

Detti rientri, in considerazione del valore sociale di diritto minimo garantito alla riunione familiare, non sono monetizzabili. Eventuali rinunce non daranno luogo pertanto ad alcun trattamento economico sostitutivo.

Al personale residente nelle isole o in località le cui distanze superano gli 800 km, il servizio di trasporto sarà svolto con un aeromobile.

Diversamente verranno utilizzati treni Eurostar o treni cuccetta di 2° classe.

Inoltre l'azienda metterà a disposizione mezzi per il trasporto collettivo del personale dal cantiere, per raggiungere, nel tempo utile, le stazioni FS e le Aerostazioni. Per quanto riguarda il viaggio di trasferimento dalla residenza del lavoratore alla stazione FS, Aerostazioni, Porti, autostazioni e o punti di raccolta e ritorno, il lavoratore acquisterà autonomamente il titolo di viaggio del mezzo pubblico necessario e lo presenterà, debitamente oblitterato, all'ufficio amministrativo del cantiere che provvederà al rimborso.

Al personale che, per le particolari, comprovate ed eccezionali condizioni logistiche, non trovi soluzioni adeguate nel trasporto collettivo sopra definito, a titolo di rimborso spese per i viaggi di rientro alle proprie residenze verrà erogata una **indennità lorda** per ogni settimana lavorata, così normata in base alle distanze :

per i residenti tra 50 Km e 300 Km.....	28€
per i residenti tra 301 Km e 500 Km.....	43€
per i residenti tra 501 Km e 700 Km.....	53€
per i residenti da 701 Km a 900km	63€
per i residenti da 900 Km e isole	78€

M
AB

70 Detti importi si intendono al lordo delle trattenute di legge per ogni settimana effettivamente lavorata.

Detta indennità deve intendersi quale elemento variabile della retribuzione e potrà venir meno ove cessi la causa che lo ha originato.

NR *Re* *Lu. Coccia* *AB* *AB* *5*

L'indennità stessa, interamente soggetta a tasse e contributi, deve intendersi inoltre esclusa dalla base di computo delle mensilità aggiuntive, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso, e di qualunque altro istituto retributivo di legge e di contratto diretto e indiretto in quanto, nella sua determinazione si è tenuto conto delle suddette incidenze.

Le prestazioni di detti servizi o le indennità di cui sopra si sostituiscono a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale a titolo di rimborso trasporti, e sostituisce ogni altro istituto in denaro o in natura previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale o pattuito individualmente per lo stesso titolo.

Per i lavoratori residenti in distretti distanti meno di 50 chilometri, si fa riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro integrativo della provincia di Firenze.

Tali indennità verranno riesaminate con apposito incontro tra le parti a partire dal gennaio 2008.

5. ALLOGGIAMENTI E SERVIZIO MENSA

Al personale che per la distanza della propria residenza dal luogo di lavoro è costretto a pernottare in cantiere, la Società mette a disposizione idonei alloggiamenti provvisti di tutti i requisiti di confort, igiene e sicurezza prescritti dalla vigente normativa e rispettosi delle direttive interregionali ERTOSC.

L'impresa sosterrà per intero il costo per gli alloggi, compresi i costi di arredamento, dotazione e cambio settimanale della biancheria, manutenzione e riparazione, pulizia, utenze e consumi, tasse sul fabbricato, eventuale canone di locazione, ecc.

Nelle strutture alloggiative troveranno sede alcune lavatrici per il lavaggio degli indumenti di lavoro e alcune per il lavaggio degli indumenti di proprietà dei lavoratori.

Gli alloggiamenti avranno collegamenti TV e saranno aerati per garantire un clima equilibrato che consenta il riposo anche nel periodo estivo.

L'Impresa appresterà il servizio di mensa con tutte le attrezzature necessarie.

Resta inteso che l'introduzione del servizio di mensa attuato in una delle forme indicate nei presenti paragrafi, è incompatibile con il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa che pertanto non spetta neanche nell'ipotesi di coloro che per la vicinanza del cantiere alla propria abitazione fanno rientro a casa nelle pause pranzo.

La natura di "servizio" della mensa non consente in alcun caso il rimborso a piè di lista delle spese di vitto.

L'impresa, mediante la stipula di convenzioni con esercizi di terzi gestori, ovvero con società specializzate nella fornitura e gestione di mense aziendali, è impegnata a garantire e mantenere idonei standard qualitativi.

Il servizio istituito, sia in gestione diretta sia mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, fornirà a tutti i lavoratori che permangono in cantiere le seguenti somministrazioni:



- per i lavoratori che pernottano in cantiere: la colazione e i due pasti principali per ciascun giorno lavorativo. Per detti lavoratori, le medesime somministrazioni saranno messe a disposizione anche nei giorni non lavorativi qualora i lavoratori stessi non fruiscano del rientro alle rispettive abitazioni;
- per i lavoratori che rientrano giornalmente alle loro abitazioni: un pasto principale.
- per i lavoratori turnisti, anche uno spuntino durante il turno: costituito da un panino farcito ed una bibita analcolica da consumarsi durante apposite pause dopo la metà del turno.

In caso di attivazione di turni avvicendati di lavoro, o in occasione di lavorazioni che comportano orari particolari o prolungati, il servizio stesso dovrà essere erogato ed eventualmente esteso tenendo conto dell'articolazione dell'orario e delle diverse esigenze organizzative.

Vista la particolarità delle lavorazioni dei cantieri in oggetto le parti concordano che i dipendenti occupati nei cantieri in oggetto a partire dalle competenze del mese di ...**LUGLIO.. 2006** non concorreranno al costo dei pasti usufruiti nella mensa di cantiere e pertanto non verrà trattenuto il contributo di € 1.49.=(un euro/49) a pasto.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro a tempo parziale, hanno diritto alla consumazione di un pasto giornaliero i dipendenti titolari di rapporti che abbiano una durata di quattro ore giornaliera. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale di durata giornaliera inferiore a quattro ore, i lavoratori hanno diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva di mensa con le modalità e nella misura prevista dal Contratto Integrativo Provinciale vigente.

Si ribadisce infine il principio che, nell'intento di privilegiare il consumo dei pasti rispetto alla monetizzazione degli stessi, al di fuori dei casi specifici previsti nel presente accordo, non è consentito sostituire la prestazione di mensa, con indennità o rimborsi comunque denominati.

6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SOSTEGNO OCCUPAZIONALE PER LA TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI:

Le Parti, nell'intento di tutelare il patrimonio professionale dei lavoratori, ritengono opportuno esaminare preventivamente l'applicabilità degli istituti previsti dalla legislazione vigente per attenuare l'impatto occupazionale e/o per favorire il ricollocamento del personale della BTP al termine dei lavori o delle singole fasi lavorative con finalità di attivare opportunità di lavoro.

La BTP si impegna a proporre le possibilità di ricollocamento presso le imprese consorziate e le altre imprese che saranno impegnate nella realizzazione di grandi lavori sul territorio provinciale o interprovinciale anche tramite l'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Firenze favorendo la diffusione dei nominativi qualifiche e mansioni svolte dai lavoratori interessati dalle riduzioni di personale. La raccolta e diffusione dei dati avverrà nel rispetto delle previsioni della Legge 675/96 e successive modificazioni in merito alla privacy.

Tale percorso sarà proposto anche alle imprese in subappalto o affidamento eventualmente interessate da riduzioni di personale.

7. Premio di risultato

Premesso che rappresenta interesse, nonché identico obiettivo, la promozione di iniziative volte alla partecipazione dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori e che è obiettivo comune raggiungere i migliori risultati in materia di qualità e sicurezza e a tal fine

le parti concordano

di istituire un premio di risultato da riconoscere a tutto il personale in forza nei cantieri in oggetto. Tale premio sarà corrisposto al raggiungimento di risultati produttivi, intesi come rispetto del cronoprogramma di esecuzione delle opere, individuati ed illustrati dall'impresa all'inizio di ogni semestre di riferimento. A tale scopo è istituito un sistema di verifiche tra le OO.SS., la RSU e l'impresa, da attuarsi cantiere per cantiere con cadenza semestrale. In occasione di ogni verifica sarà stilato un verbale dell'incontro con indicazione degli obiettivi del semestre successivo e considerazioni sulle possibilità di raggiungimento degli stessi. Resta inteso che, per la particolarità delle opere oggetto del lavoro, si considerano raggiunti gli obiettivi mancati per cause di forza maggiore.

Il premio annuale avrà un importo totale lordo pari € 250,00= (duecentocinquanta/00) e sarà corrisposto in due rate semestrali erogate rispettivamente alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo previsto per il primo semestre, con le competenze relative al mese di luglio, ed alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo previsto per il secondo semestre con le competenze relative al mese di gennaio. Gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in tanti dodicesimi con riferimento alla frazione di anno lavorata nei cantieri in oggetto da ciascun lavoratore.


Inoltre, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione al raggiungimento di ottimali condizioni di qualità e sicurezza del processo produttivo e professionalità dei dipendenti impegnati nei cantieri in oggetto del presente accordo, si conviene di istituire due ulteriori premi legati alla qualità del prodotto ed alla sicurezza del processo:

Qualità delle opere

Entro luglio 2007 sarà valutato l'impatto, sul risultato economico delle Commesse delle eventuali non conformità aperte dalla Direzione lavori. Tale analisi individuerà il cantiere con la migliore performance in termini di valore delle opere affette da non conformità; al personale ivi impiegato sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di agosto 2007, un premio di risultato pari a € 100,00= (cento/00) lorde. L'importo di cui sopra sarà riproporzionato in dodicesimi con riferimento alla frazione di anno lavorata nei cantieri in oggetto da ciascun lavoratore.

Sicurezza

Entro luglio 2007 saranno quantificate le sanzioni irrorate dagli enti ispettivi preposti in materia di sicurezza. Tale analisi individuerà il cantiere con la migliore performance in termini di minor importo delle sanzioni subite; al personale ivi impiegato sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di agosto 2007, un premio di risultato pari a € 100,00= (cento/00) lorde. L'importo di



cui sopra sarà riproporzionato in dodicesimi con riferimento alla frazione di anno lavorata nei cantieri in oggetto.

Per questi 12 mesi i premi di risultato per qualità e sicurezza saranno applicati solo al cantiere che raggiungerà il miglior risultato fra i tre in cui il presente accordo sarà applicato.

Per gli anni successivi, i premi legati alle performance in termini di sicurezza e qualità saranno corrisposti come segue: al personale impiegato in ciascuno dei tre cantieri, sarà erogato il 60% del miglioramento economico conseguito in ognuno di essi.

Tale miglioramento è da riferirsi alla riduzione dell'importo globale pagato per sanzioni e all'ammontare delle opere affette da non conformità rispetto a quelle dell'anno precedente.

Tutti i premi di risultato di cui sopra sono istituiti a titolo sperimentale e ne sarà verificato il funzionamento decorso un anno dalla stipula del presente accordo

8. Anticipazione delle indennità di infortunio in conto Inail

In ottemperanza a quanto previsto dal Contratto integrativo della provincia di Firenze in materia di anticipo indennità di inabilità temporanea al lavoro, l'azienda corrisponderà ai dipendenti colpiti da infortunio che ne facciano richiesta, alla scadenza del periodo di paga e unitamente alle competenze dello stesso, un acconto pari al 90% delle competenze dovute dall'Inail al lavoratore, salvo capienza del TFR. L'impresa corrisponderà consecutivamente gli acconti di cui sopra per un periodo massimo di due mesi. Tali anticipi verranno detratti dalle competenze spettanti all'operaio nel mese successivo a quello in cui è stata effettuata la corresponsione degli anticipi di cui sopra.

Decorrenza e validità

Il presente accordo decorre dalle competenze del mese di **AGOSTO 2006** ed ha validità fino al 31/12/2010 ad esclusione dell'Articolo 4 (ultimo capoverso) e dell'art. 5 (terzultimo capoverso) per il quale le parti hanno convenuto di fissare diverse scadenze. Inoltre le parti concordano che tale accordo è valevole solo per il cantiere in questione. Il presente accordo ha valore solo per i cantieri in oggetto e non potrà essere esteso ad altre realtà aziendali salvo sottoscrizione di nuovi accordi.

Letto approvato sottoscritto

Per la BTP COSTRUZIONI S.p.A.

Per le RSU

Per FeNEAL-FILCA-FILLEA

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]

[Additional handwritten signature and initials at the bottom right]